REPERTORIO

D.D.G.n. 20

Voltura autorizzazione centrale termoelettrica
S. Filippo del Mela (ME) alla Società A2A Energiefuture

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;

VISTA la legge 7/8/1990, n. 241 nonché la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i.;

VISTO il *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;

VISTA la legge 28/8/2004, n. 239, recante "*Norme sul riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*";

VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il D.P. Reg. Sic. 18/01/2013, n. 6;

VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione ecc.*;

VISTI il D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m., recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il D.P.R.Sic. 14/6/2016, n. 12 che approva il *Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9*;

VISTO il D.P. Reg. Sic. n. 707 del 16/02/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia all'ing. Salvatore Lorenzo D'Urso;

VISTO il D.A. Assessore per l'Industria e il commercio, di concerto con l'Assessore ai lavori pubblici, n. 593 del 13/01/1964, con il quale l' "impresa ENEL", già "TIFEO S.p.A." con sede in Palermo, è stata autorizzata a costruire ed a gestire in territorio di S. Filippo del Mela (ME) - contrada Marina di Lanza - una nuova centrale termoelettrica della potenzialità produttiva complessiva di 320.000 kW su due gruppi da 160.000 kW ciascuno, per la produzione di energia elettrica da servire per uso pubblico e privato;

VISTO il D.A. n. 571 del 26/7/1969 di ampliamento della suddetta centrale consistente nella realizzazione di due nuovi impianti della potenza di 160000 kW ciascuno;

VISTO il D.A. 75 del 20/02/1970, con il quale è stato autorizzato un ulteriore ampliamento della suddetta centrale, consistente nella installazione di due nuovi impianti della potenza di 320000 kW ciascuno, per cui la potenza elettrica complessiva delal centrale risultava a tale data pari a 1280,00 MWa;

PRESO ATTO che con D.R.S. 992 del 15/06/2007, la su menzionata centrale termoelettrica risulta intestata alla Società Edipower S.p.A. e che col medesimo provvedimento quest'ultima Società è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 55/2002 e s.m. a realizzare modifiche di riqualificazione ambientale sui gruppi 1, 3 e 4 ;

VISTA la nota prot. n. AEF-270_P del 21/03/2018, assunta al protocollo di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 3/4/2018 al n. 12233, con la quale la Società A2A Energiefuture S.p.A. (di seguito *Società*) ha avanzato istanza di voltura della titolarità dell'autorizzazione intestata alla Società Edipower S.P.A., allegando documentazione amministrativa, fra cui dichiarazione sostitutiva di atto notorio datata 12/3/2018, dalla quale si evince che i gruppi 3 e 4 della centrale di cui trattasi sono stati dismessi, con riduzione di potenza pari a 320,00 MW, per cui la potenza elettrica complessiva della suddetta centrale risulta attualmente pari a 960,00 MW;

VISTA la copia dell'atto di scissione sottoscritto in data 27/6/2016 rogato dal dott. Edmondo Todeschini, Notaio in Milano, con atto repertorio n. 20865, registrato il 6/7/2016 al

n. 37051con la quale la Società Edipower S.P.A ha trasferito, per scissione parziale, parte del proprio patrimonio a favore della *Società* la quale è subentrata nella titolarità dell'Impianto Termoelettrico di San Filippo del Mela (ME);

VISTA la nota prot. AEF–544-P senza data, assunta al protocollo del Dipartimento regionale dell'Energia in data 3/7/2018 al prot. n. 24723, con la quale la *Società* ha integrato la documentazione richiesta;

VISTO il *Protocollo di legalità* stipulato in data 23/5/2011 tra l'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, il Ministro dell'Interno, i Prefetti delle Provincie siciliane e Confindustria Sicilia pubblicato sul sito *Internet* del Dipartimento regionale dell'Energia;

VISTA la nota prot. AEF-969 P del 26/11/2018 assunta al protocollo di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 4/12/2018 al n. 45353 con la quale la *Società* ha trasmesso copia del Patto di integrità sottoscritto in data 7/11/2018 e il pagamento dell'attestazione del versamento di € 181,00 per tassa concessione governativa effettuato in data 15/11/2018;

VISTO il *Patto di integrità* sottoscritto dalla *Società* ai sensi del *Protocollo di legalità* sopra menzionato che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante, trasmesso con la nota sopra citata protocollata in entrata al n. 45353/2018;

VISTO l'atto di indirizzo del Presidente della Regione in materia di documentazione antimafia, formulato con nota prot. 30461 del 13/6/2016, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 14/6/2016 al n. 22731;

VISTA la richiesta di informazione antimafia prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0170493 effettuata in data 16/11/2017 al Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia (SI.Ce.Ant.) attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), previa immissione dei dati forniti dalla *Società* con la dichiarazione trasmessa in occasione di altro procedimento, ai sensi dell'art. 99 comma 2-bis del *Codice antimafia*;

VISTO l'esito della consultazione della suddetta BDNA, del 6/12/2018 per cui la Prefettura rappresenta che *"per i rapporti fra enti pubblici non è prevista la documentazione antimafia (art. 83, punto 3, lett. a) del D.lgs. n. 159/2011)"*;

RITENUTO di poter provvedere favorevolmente all'emissione del decreto di voltura, sussistendone i presupposti

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e riscritte, l'autorizzazione rilasciata con D.A. Regione Siciliana n. 593 del 13/01/1964 all'impresa ENEL già TIFEO S.p.A., per la costruzione e la gestione di una nuova centrale termoelettrica della potenzialità produttiva complessiva di 320.000 kW, da servire per uso pubblico e privato, in territorio di S. Filippo del Mela (ME) - contrada Marina di Lanza, attualmente intesta a Edipower S.p.A. e della potenza di 960,00 MWe, è volturata alla Società A2A Energiefuture S.p.A. con sede legale in Milano, corso di Porta Vittoria n. 4, C.F. 09426250966 (di seguito *Società*).

Art. 2) La *Società* è tenuta, a proprie spese, al ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione per qualsiasi motivo dell'impianto ed opere connesse di cui al precedente art. 1.

Art. 3) La *Società* è tenuta, a pena di revoca o decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1, al rispetto di tutte le disposizioni normative, amministrative e contrattuali in materia di lavoro dipendente ed in particolare in materia di assunzioni, retribuzioni, assistenza e previdenza sociale, nonché in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 4) La Regione Siciliana e le amministrazioni locali restano esenti da ogni responsabilità per eventuali danni subiti da terzi in seguito alla costruzione, esercizio, gestione e funzionamento dell'impianto fotovoltaico di cui all'art. 1 e delle opere connesse.

Art. 5) Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si intendono trasferite a carico della *Società*, tutte le clausole, condizioni e prescrizioni poste a carico dei precedenti gestori, nonché quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e amministrative che qui si intendono integralmente richiamate.

Art. 6) L'autorizzazione citata all'art. 1 può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, e viene altresì revocata al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92, comma 3, del *Codice antimafia* ovvero nel caso di violazioni del *Protocollo di legalità* in premessa meglio specificato.

Art. 7) L'autorizzazione citata all'art. 1 è altresì soggetta a pronuncia di decadenza nei casi contemplati dal decreto autorizzativo medesimo, nelle fattispecie contemplate dall'art. 67, c. 2 del *Codice antimafia* o altri provvedimenti inibitori e, inoltre, in caso di mancato adempimento delle prescrizioni e riserve riportate nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, afferenti la centrale termoelettrica di cui trattasi, che si intendono integralmente richiamate e riportate nel presente dispositivo.

Art. 8) La *Società* è tenuta:

- registrare il presente decreto presso un ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle Entrate restituendo originale al Servizio 3 – D.R.E.;
- curarne la pubblicazione, per estratto, nella G.U.R.S.;

Art. 9) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. territorialmente competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo, addì 10 GEN. 2019

IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Salvatore D'Urso)

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

PATTO DI INTEGRITÀ

Ai sensi dell'art. 5, comma 9, del regolamento emanato con D.P.R.Sic. n. 48/2012

Parte integrante e sostanziale della voltura delle autorizzazioni: DDG n. 20 del 10 GEN. 2019

- **Decreto nr. 593 del 13/01/1964 della Regione Siciliana – Assessorato per l'Industria e il Commercio di concerto con l'Assessore ai Lavori Pubblici, relativo all'autorizzazione all'impresa ENEL, già TIFEO, a costruire ed a gestire nel territorio di San Filippo del Mela – Contrada Archi Marina Lanza – una Centrale Termoelettrica della potenzialità complessiva di 320 MW (con due gruppi da 160 MW ciascuno, denominati Gruppo 1 e Gruppo 2) per la produzione di energia elettrica;**

- **Decreto nr. 571 del 25/07/1969 della Regione Siciliana – Assessorato per l'Industria e il Commercio di concerto con l'Assessore ai Lavori Pubblici, relativo all'autorizzazione all'impresa ENEL, ad ampliare la Centrale Termoelettrica nel territorio di San Filippo del mela – Contrada Archi Marina Lanza – con la realizzazione di due nuovi impianti della potenzialità complessiva di 320 MW (con due gruppi da 160 MW ciascuno, denominati Gruppo 3 e Gruppo 4) per la produzione di energia elettrica;**

- **Decreto nr. 75 del 20/02/1970 della Regione Siciliana – Assessorato per l'Industria e il Commercio di concerto con l'Assessore ai Lavori Pubblici, relativo all'autorizzazione all'impresa ENEL, ad ampliare la Centrale Termoelettrica nel territorio di San Filippo del mela – Contrada Archi Marina Lanza – con la realizzazione di due nuovi impianti della potenzialità complessiva di 640 MW (con due gruppi da 320 MW ciascuno, denominati Gruppo 5 e Gruppo 6) per la produzione di energia elettrica;**

- **D.R.S. nr. 992 del 15/06/2007 della Regione Siciliana – e per essa il Dirigente Servizio 2° - Risorse Minerarie ed Energetiche del Dipartimento Regionale dell'Industria, relativo**

REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

all'autorizzazione all'impresa Edipower S.p.A., a realizzare le modifiche relative al "Progetto di Riqualificazione Ambientale" sui Gruppi 1-2-3 e 4 da 160 MW ciascuno;

tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di P.U., Dipartimento Regionale dell'Energia e la Società **a2a Energiefuture S.p.A.** (di seguito "*Società* "), con sede legale in **Milano, Corso di Porta Vittoria 4,** prov. (MI), C.F. e partita IVA **nr. 09426250966,** iscritta al Registro delle Imprese al n. **REA nr. MI-2089296,** in persona di Monteforte Giuseppe, nato a Gallipoli (LE) il 12/05/1969 - C.F. MNTGPP69E12D883P, in qualità di Amministratore delegato, munito dei relativi poteri.

Premesso che:

la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, istituito con legge regionale n. 19/2008, è chiamato ad esercitare competenze in materia di energia e fonti energetiche, miniere, attività estrattive, cave, torbiere e saline nonché, a seguito della soppressione dell'Agenzia regionale di cui alla legge regionale n.19/2005, anche in materia di acque e rifiuti; nell'ambito delle citate competenze la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità è chiamato, ai sensi di leggi regionali e nazionali, a gestire procedimenti finalizzati a rilasciare anche a soggetti privati provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o consentire concessioni per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali che si possono considerare di pubblico interesse, per i quali la normativa nazionale e regionale in materia prevede specifiche forme di incentivazione economica a valere sulle risorse pubbliche; per perseguire gli obiettivi di una più efficace tutela della sicurezza nel territorio e per creare condizioni ambientali favorevoli al corretto svolgimento delle suddette iniziative economiche la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 23 Maggio 2011 ha sottoscritto presso la Prefettura di Palermo con il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola e Confindustria Sicilia un apposito Protocollo di legalità (di seguito: "Protocollo di legalità" o anche solo "Protocollo");

Considerato che:

ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e i privati interessati al rilascio di provvedimenti autorizzativi (o già in possesso di provvedimenti autorizzativi), abilitativi e/o concessori di propria competenza finalizzati alla realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, indipendentemente dall'importo, dovranno assumere specifici obblighi per essere responsabilizzati principalmente sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti, e riguardanti un ventaglio di cd. situazioni a rischio, che, sebbene non individuate specificamente dalla normativa di settore, delineano fattispecie che possono dar luogo a comportamenti illeciti o favorire le infiltrazioni della criminalità organizzata; un consolidato orientamento giurisprudenziale consente alle Amministrazioni pubbliche, per operare più incisivamente e per tutelare interessi pubblici aventi specifica rilevanza di individuare nuovi strumenti da affiancare a quelli normativamente previsti da introdurre nei propri atti amministrativi come specifiche clausole di gradimento -clausole di tutela- tese a responsabilizzare i soggetti che entrano in rapporto con essa sulle conseguenze interdittive di comportamenti illeciti;

Ritenuto:
di assumere consapevolmente formali obbligazioni per assicurare, in generale, la prevenzione da possibili fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di trasparenza, libertà di impresa e leale concorrenza e concorrere a prevenire il rischio delle infiltrazioni criminali nel mercato;

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.

Art. 2

Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento regionale dell'Energia e della *Società* interessata al rilascio di provvedimento autorizzativo di cui sopra a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione e antimafia meglio specificati nei successivi articoli del presente Patto.

Art. 3

La Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti il procedimento, permettendo ad ogni operatore economico di conoscere e verificare gli aspetti tecnici dell'intervento e quelli amministrativi del procedimento volto al rilascio del provvedimento, a effettuare i controlli e a condividere anche esso lo spirito etico e moralizzatore che è insito nell'adozione dello strumento, assumendosi le responsabilità connesse e conseguenti.

Art. 4

La *Società* si impegna a:

1) non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione;
2) denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;
3) comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;
4) richiedere le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni per le imprese fornitrici e appaltatrici con cui si stipulano, per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio, contratti privati di importo superiore a 3 milioni di euro per gli appalti di lavori, 900 mila euro per gli appalti di servizi e forniture e, indipendentemente dal loro valore, per le imprese impegnate nelle cosidette *"forniture e servizi sensibili"* ossia: trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari,

REGIONE SICILIANA • ASSESSORATO DELL'ENERGIA • DIPARTIMENTO REGIONALE

fornitura con posa in opera e noli a caldo, servizi di autotrasporto, guardianie di cantieri e fornitura di servizi di logistica e di supporto;

5) approvare preventivamente gli eventuali subappalti per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio e a richiedere le informazioni del Prefetto di cui al suindicato articolo 91 del d.lgs. n. 159/2011 nel caso in cui i citati contratti siano di importo superiore a 1,5 milioni di euro in materia di lavori, 450 mila euro in materia di servizi e forniture; e non procedere, nelle ipotesi di cui ai due punti precedenti, alla stipula del contratto con l'impresa interessata e a risolverlo immediatamente, qualora fosse stato già firmato e nel caso in cui intervenga una informativa prefettizia interdittiva tipica;
6) comunicare le generalità del/i proprietario/i e dei soggetti che hanno a qualsiasi titolo la disponibilità degli immobili su cui verranno realizzati gli interventi infrastrutturali e/o esercitate le attività imprenditoriali autorizzate, abilitate e/o concesse da parte dell'Amministrazione Regionale e che si è consapevoli che, nel caso in cui la Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità dovesse comunque acquisire nei confronti degli stessi elementi di fatto o indicazioni comunque negative da farli ritenere collegati direttamente o indirettamente ad associazioni di tipo mafioso, non potrà rilasciare il provvedimento autorizzativo, abilitativo e/o concessorio e se già rilasciato ne disporrà la revoca;
7) effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di istituti di credito o Poste Italiane S.p.A. e custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (es. estratto conto) che attesta il rispetto del citato obbligo;
8) comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
9) inserire nei contratti privati stipulati con le imprese fornitrici e/o appaltatrici per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio apposite clausole che prevedano anche a carico delle stesse i superiori obblighi, disponendo in caso di violazione la risoluzione immediata del vincolo contrattuale o la revoca dell'autorizzazione al sub appalto e/o al sub contratto e/o ai sub contratti successivi;
10) inserire, nei contratti privati volti a variare la titolarità del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio, e/o la titolarità della gestione dell'attività autorizzata oppure abilitata oppure concessa, apposita clausola che preveda *i)* l'assunzione da parte del subentrante degli obblighi di cui al Protocollo del 23 maggio 2011 e delle connesse responsabilità in caso di violazione nei confronti della Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e che preveda altresì che *ii)* le parti sono consapevoli che, in caso contrario, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità disporrà la revoca del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio nei confronti del subentrante.

Art. 5

La *Società* prende atto e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell'Energia revocherà il provvedimento de quo di cui il presente Patto forma parte integrante e sostanziale.

REGIONE SICILIANA • DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

Art. 6

La *Società* è consapevole che la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento regionale dell'Energia al fine di prevenire o reprimere possibili irregolarità e/o abusi nella gestione delle attività economiche autorizzate, nonché per verificare il rispetto degli obblighi assunti con il presente Patto oltre ad utilizzare uffici interni si avvarrà anche della collaborazione dei Comandi provinciali della Guardia di Finanza.

Art. 7

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore per tutta la durata dell'attività abilitata con il provvedimento di cui il presente Patto forma parte integrante e sostanziale.

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA _____

TIMBRO DELLA *SOCIETÀ* E FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE A2A ENERGIEFUTURE S.p.A. _____

Il sottoscritto GIUSEPPE MONTEFORTE *quale procuratore e legale rappresentante, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articoli 2, 4, 5.*

Milano, li 07/11/2018

TIMBRO DELLA *SOCIETÀ* E FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE _____

a2a energiefuture

Amministratore Delegato

Ing. Giuseppe Monteforte